



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : [ordine@farmacietv.it](mailto:ordine@farmacietv.it) - [ordinefarmacistiv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistiv@pec.fofi.it)

Sito: [www.fofi.it/ordinetv](http://www.fofi.it/ordinetv)

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201401529

### INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 50 del 01/12/2014

#### Contributi previdenziali Enpaf anno 2015 e aggiornamenti importanti Contributi e Prestazioni

Per l'anno 2015 la contribuzione previdenziale ed assistenziale Enpaf **è invariata rispetto al 2014**. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali **ENPAF dovuti per l'anno 2015**. I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 5 del 25 novembre 2014 mentre il contributo per l'assistenza e quello per la maternità sono stati approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 6 e n. 7 del 25 novembre 2014.

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.398,00	29,00	15,00	4.442,00
Doppio	8.796,00	29,00	15,00	8.840,00
Triplo	13.194,00	29,00	15,00	13.238,00
Rid. del 33,33%	2.932,00	29,00	15,00	2.976,00
Rid. del 50%	2.199,00	29,00	15,00	2.243,00
Rid. del 85%	660,00	29,00	15,00	704,00
Solidarietà 3%	132,00	29,00	15,00	176,00
Solidarietà 1%	44,00	29,00	15,00	88,00

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l'anno 2015, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell'Ente. I tempi di riscossione saranno: **31 marzo, 3 giugno e 31 luglio**. Il bollettino di sollecito su rata unica avrà scadenza **20 novembre**.

Sono esclusi dalla riscossione tramite Mav le categorie di seguito indicate:

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2014 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:

- il contributo per l'anno 2014 non pagato;
- le sanzioni civili correlate all'inadempimento contributivo;
- il contributo per l'anno 2015;

2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del

Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l'anno 2015.

3) gli iscritti risultati irreperibili nel corso del 2014, i quali riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, nonché del contributo per l'anno 2015.

In tutti i casi suddetti l'importo totale verrà ripartito su due rate.

L'Enpaf ritiene opportuno ribadire quali siano i **requisiti per poter usufruire del contributo di solidarietà**: Il contributo di solidarietà può essere richiesto e mantenuto nel caso in cui si eserciti attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf o nell'ipotesi di disoccupazione involontaria. Tali posizioni, anche per sommatoria fra entrambe, devono essere mantenute per almeno 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare a condizione che durante l'anno non si percepiscano redditi, ancorché minimi e per poco tempo, relativi ad attività professionale non coperti da previdenza obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf.

Nel caso in cui si usufruisca della contribuzione in parola per disoccupazione il limite massimo è stabilito in 5 anni.

Ne consegue che ogni iscritto all'Enpaf per la prima volta a decorrere dal 2004, se nelle condizioni, può chiedere di usufruire del contributo di solidarietà; qualora lo stesso si cancelli dall'Albo professionale e si reinscriva potrà comunque richiedere di versare la contribuzione di solidarietà, se in possesso dei prescritti requisiti. Non può usufruire del contributo, invece, colui che fosse iscritto all'Albo professionale e di conseguenza all'Enpaf prima del 2004, e quindi prima dell'entrata in vigore del contributo stesso, anche nel caso in cui quest'ultimo si cancelli dall'Ordine professionale e si reinscriva dopo il 2004.

Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione che ogni iscritto ha nei confronti di Enpaf, si rappresenta che le modifiche di posizione lavorative devono essere comunicate all'Ufficio contributi indipendentemente dal fatto che le stesse comportino o meno una modifica dell'aliquota contributiva da applicarsi. Non è più necessario comunicare il mutamento di datore di lavoro, atteso che l'Enpaf non ha un archivio relativo ai datori di lavoro stessi bensì alla posizione professionale.

Inoltre è stata approvata la regolamentazione per l'assegnazione di un **contributo una tantum a favore degli iscritti che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, ovvero nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o ancora con borsa di studio e che versino, in relazione a tale condizione contribuzione all'ENPAF in misura intera**. Si tratta di una iniziativa che l'Ente reitera da diverso tempo e che per il 2014 è stata estesa anche ai titolari, soci o comunque associati agli utili delle parafarmacie che versino per tale motivo contribuzione all'Ente in misura intera. Tra le condizioni si richiede il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni 2013 e 2014 e lo svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell'attività libero professionale o nell'ambito della parafarmacia dall'anno 2013 fino alla data della deliberazione consiliare.

Il regolamento prevede la formazione di una graduatoria unica e l'assegnazione del contributo secondo l'ordine della stessa. Concorre all'assegnazione del punteggio: la valutazione del reddito del nucleo familiare del richiedente; la presenza di un nucleo familiare monoreddito, il versamento della contribuzione a quota intera per almeno sei anni continuativi. Determinano una riduzione del punteggio la presenza di un immobile con destinazione d'uso 2 o 9 quest'ultimo non locato.

La scadenza per la presentazione delle domande, che deve avvenire con raccomandata a.r., è fissata al 30 gennaio 2015. Informazioni dettagliate in merito al [regolamento del contributo](#) unitamente al [modulo di domanda](#) e al [modulo della dichiarazione sostituzione](#) da utilizzare per presentare la domanda sono contenute nelle pagine del sito internet dell'ENPAF .  
[Link sito Enpaf](#)

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO uscente  
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE uscente  
Maria Cama